

N. 04565/2023REG.PROV.COLL.

N. 08661/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8661 del 2021, proposto da Michelina Iaquinandi, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Antonio Di Somma, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valentina Paglia, in Roma, corso d'Italia, n. 92;

contro

Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno (Sezione Seconda) n. 00453/2021, resa tra le parti, concernente un ordine di demolizione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scafati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il Cons. Alessandro Maggio e udito per la parte appellante l'avvocato Francesco Saverio Esposito, per delega di Antonio Francesco Di Somma;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'odierno ricorso la sig.ra Michelina Iaquinandi appella la sentenza 19/2/2021, n. 453, con cui il T.A.R. Campania – Salerno ha respinto il ricorso dalla medesima proposto contro l'ordinanza, 29/4/2011, n. 1939, con la quale il Comune di Scafati ha ingiunto la demolizione di opere abusive, in quanto eseguite in assenza di titolo edilizio.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale appellata.

Alla pubblica udienza del 13/4/2023 la causa è passata in decisione.

Con tre distinte doglianze l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sulla censura, qui riproposta, con cui era stata dedotta la mancata indicazione, nell'ordinanza impugnata, dell'area da acquisire per il caso di inesecuzione della stessa, e denuncia, inoltre, l'errore commesso, dal medesimo giudice, nel ritenere che non fosse stata presentata domanda di sanatoria e che il suddetto provvedimento ripristinatorio fosse validamente motivato attraverso il mero rinvio, *per relationem*, agli atti istruttori e in particolare all'ivi richiamato verbale della polizia locale, mentre avrebbe dovuto indicare le norme, nella specie violate.

Le doglianze, così sinteticamente riassunte, che si prestano a una trattazione congiunta, non meritano accoglimento.

Occorre premettere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, tanto gli eventuali vizi della motivazione della sentenza, quanto l'omesso esame di uno o più motivi di ricorso, restano assorbiti dall'effetto devolutivo dell'appello, che consente al giudice di secondo grado di correggere e integrare eventuali *deficit* motivazionali od omissioni della pronuncia gravata (*ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. VI, 26/1/2023, n. 1182; 3/11/2022, n. 9656; 23/11/2021, n. 7840; 3/11/2021, n. 7345).

Per il resto, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l'ordinanza di demolizione impugnata in primo grado risulta sufficientemente motivata.

E invero, in essa sono esattamente descritte le opere oggetto di contestazione ed è specificato come le stesse siano abusive in quanto realizzate in assenza di titolo edilizio, e tanto basta, senza che occorra, ulteriormente, indicare le norme specificamente violate, a soddisfare l'onere motivazionale richiesto per l'esercizio del potere repressivo, il quale, nelle condizioni date, assume, in base all'art. 31 del menzionato D.P.R. n. 380/2001, carattere doveroso.

Sul punto è appena il caso di aggiungere, che la presentazione di una istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 del medesimo D.P.R. n. 380/2001, non comporta l'inefficacia del pregresso provvedimento sanzionatorio, ma la mera sospensione della sua esecuzione, nelle more del procedimento di sanatoria (fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 8/4/2022, n. 2596).

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, non occorre a pena di illegittimità, poi, che nell'ordine di demolizione di un'opera abusiva, sia individuata l'area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale per il caso di inerzia, ben potendo l'individuazione della stessa avvenire col successivo

atto con cui si accerta l'inottemperanza all'ordine impartito (*ex plurimis* Cons. Stato, Sez. VI, 12/4/2023, n. 3668; 11/5/2022, n. 3707; 10/5/2021, n. 3659; 30/5/2019, n. 4277; 14/1/2019, n. 339; 26/11/2018, n. 6672; 6/2/2018, n. 755; 2/1/2018, n. 10; Sez. IV, 11/12/2017, n. 5788).

Alla luce delle esposte considerazioni l'appello va respinto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Spese e onorari del giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, in favore della parte appellata liquidandole, forfettariamente, in complessivi € 3.000/00 (tremila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Alessandro Maggio

Hadrian Simonetti

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI